

La Visita canonica e l'intervento nel governo delle comunità. Informazione e rendiconto. Problemi e suggerimenti

PAOLO GHERRI

Non è questa la sede per uno studio sistematico sulla visita canonica come tale¹, ma ci si limiterà soltanto ad un approccio tendenzialmente critico (come suggerisce la seconda parte del titolo: “problemi e suggerimenti”) non tanto verso l'istituto giuridico in sé e per sé ma su alcuni suoi elementi, soprattutto operativi, a partire da una semplice contestualizzazione della materia, suggerita – anche questa – dal titolo in riferimento al “governo delle Comunità”... elemento che pone in risalto come il *focus* non sia sugli “Enti” (= le persone giuridiche come tali) ma sulle Comunità ecclesiali (= soggetti comunitari), quali soggetti eminenti nell'Ordinamento canonico².

Al di là della distinzione formale delle Visite canoniche in (1) “ordinarie”, poiché periodiche e scadenziante, e (2) “straordinarie”, poiché soltanto eventuali in base alla loro necessità³, risulterà più significativo individuarle e distinguerle, secondo la loro natura più specifica, in (1) *Visite di governo* e (2) *Visite di vigilanza*, nella consapevolezza che la maggior parte delle Visite non esprime né configura principalmente *vigilanza*⁴ ma, prima di tutto, *esercizio* di governo delle Comunità ecclesiali in oggetto. Si tratta di una consapevolezza fondamentale e di portata strutturale: la Visita canonica in sé e per sé costituisce essenzialmente uno *strumento di governo* e non di *vigilanza*... al punto da potersi fondatamente affermare – nella specifica ottica della presente trattazione e non in assoluto – che “visitare è (lo stesso che) governare”.

2. VISITA CANONICA E GOVERNO ECCLESIALE

Venendo alla tematica di base, sembrano essere due gli elementi di maggior rilievo entro i ristretti confini del presente contributo: (1) il rapporto tra Visita e governo ecclesiale; (2) la natura espressamente relazionale della Visita.

2.1. Rapporto tra Visita e governo

La prima considerazione riguarda il governo ecclesiale nella sua peculiarità di essere essenzialmente “cura”, ben prima che “potere”. Una cura caratterizzata da una forte e costitutiva funzione di “garanzia” e “responsabilità” attiva⁵ che possono – però – realizzarsi soltanto a partire da una solida e fondata *conoscenza* della realtà alla quale si è chiamati ad offrire il proprio *ministerium*. È proprio la *conoscenza*, infatti, a costituire la possibilità stessa del governo, il suo presupposto funzionale di base: non si può governare ciò che non si conosce!

Per governare, infatti, non basta possedere *potestas* o *Iurisdictio* (= elemento oggettivo), ma occorre possedere *cognitio*, quale elemento soggettivo derivante dalla realtà stessa all'interno della quale si deve operare ed intervenire. In questa prospettiva è però importante considerare come la conoscenza necessiti dell'*informazione*. Un'informazione che può acquisirsi sia in modalità *diretta*, che *indiretta*... ed è qui che entrano in gioco sia il *visitare* (= come informarsi) che il *rationem reddere* (= come informare).

¹ Per il quale si rimanda in modo generale a: P. PASCHINI, “Visita canonica”, in *Enciclopedia cattolica*, XII, Città del Vaticano, 1954, coll. 1493-1494; J. HIRNSPERGER, “Visita”, in S. HÄRING - H. SCHMITZ (edd.), *Diccionario enciclopédico de Derecho canónico*, Barcellona, 2008, 831-832; J. LANDETE CASAS, “Visita canónica”, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (edd.), *Diccionario general de Derecho canónico*, VII, Cizur Menor (Navarra), 2012, 933-936 e alla bibliografia in essi indicata; oltre che al recentemente volume interdisciplinare: M. DE BENEDETTO (cur.), *Visite canoniche e Ispesioni. Un confronto*, Torino, 2019.

² Cfr. P. VALDRINI, *La constitution hiérarchique de l'Église*, in P. VALDRINI (dir.), *Droit canonique*, Coll. *Précis*, 1 ed., Dalloz, Paris, 1989, p. 145, n. 202; P. GHERRI, “Comunità gerarchiche”: fecondità di una categoria, in V. BUONOMO - M. D'ARIENZO - O. ÉCHAPPÉ (curr.), *Lex rationis ordinatio*. Studi in onore di Patrick Valdrini, II, Cosenza, 2022, 774-796.

³ Cfr. J. LANDETE CASAS, “Visita canónica”, 933b.

⁴ Nonostante così si continui ad affermare in dottrina: S. HAERING - H. SCHMITZ (edd.), *Diccionario enciclopédico de Derecho canónico*, ed. española, Barcelona, 2008, 831; vedasi pure: F. MARTI, *Il Visitatore*, 123-127.

⁵ Cfr. P. GHERRI, *La prospettiva giuridica del governare*, in G. GURCIULLO - E. STRINO (curr.), *Governo fraterno. La novità di Francesco d'Assisi nella società delle relazioni liquide*, Bologna, 2018, 59-80, specie: 62-64.

Ciò detto, risulta necessario non porre in primo piano la *Jurisdictio* sottesa alla Visita in quanto diritto (da esercitare), ma il *pastorale munus* sotteso alla Visita in quanto dovere d'Ufficio per il Vescovo⁶ (o il Superiore religioso, o chi, comunque, ha un Ufficio capitale di governo). D'altra parte: il Pastore proprio non può "pascere" il gregge "da remoto", come già il Concilio di Trento aveva voluto strutturalmente escludere attraverso l'imposizione della residenza in Diocesi⁷, insieme alla personalità della Visita⁸. Sono proprio *cura, garanzia e responsabilità attiva*, quali caratteristiche strutturali del governo ecclesiale, che esigono l'*esserci* del Vescovo nelle diverse Comunità di fedeli in cui la porzione di Popolo di Dio a lui affidata è territorialmente distribuita ed articolata.

2.2. Natura relazionale della Visita

La natura eminentemente *personale* del governo ecclesiale ne suppone e comporta un'intrinseca natura relazionale, ben lontana da quella meramente funzionale delle architetture costituzionali degli Stati. È questa irrinunciabile dimensione personale che obbliga chi esercita governo ecclesiale ad essere presente non solo "*de visu*" (= Visita) ma anche "*de persona*", all'interno di una necessaria relazione *tra persone*, ben prima che ruoli o funzioni⁹: un Vescovo non è un *manager* aziendale perduto tra *planning, budget, proiezioni*. Le informazioni da cui deriva la sua conoscenza del Popolo di Dio affidatogli devono essere di prima mano... raccolte "*de visu*" ed "*ex auditu*" dai fedeli e dal loro atteggiarsi e comportarsi.

3. L'INTERVENTO NEL GOVERNO DELLE COMUNITÀ

3.1 Governo e Comunità: il contesto

Quanto espresso attraverso il principio "visitare è governare" (*v. supra*) offre una prima possibilità di approccio critico nei confronti del tema "intervento nel governo delle Comunità ecclesiali", mettendo in risalto la *contraddizione in termini* secondo la quale (1) una cosa è il *governo di una Comunità*, (2) altra cosa sarebbe l'*intervento* di un Visitatore/visitante all'interno di tale governo, secondo l'inconfessato – poiché inconfessabile – presupposto di fatto: (3) l'indipendenza ed *autoreferenzialità* delle singole Comunità ecclesiali.

Sebbene ciò esprima con lucida chiarezza quale sia la *comune percezione* delle Visite canoniche, soprattutto quelle straordinarie, è tuttavia necessario riconoscere la *sostanziale inconsistenza* ed inadeguatezza di tale posizione. Ciò che, infatti, si realizza attraverso la Visita non costituisce un intervento "nel" governo ma "è" e realizza direttamente "il" governo vero e proprio nella sua modalità più elementare, poiché in tal modo chi è rivestito del compito di governo, anziché convocare qualcuno a "rendere conto", molto più semplicemente si reca *in loco* per "rendersi conto" in prima persona.

Questo, però, pone la domanda di fondo sul *dove/quando* nella Chiesa si eserciti *governo in senso proprio*.

La risposta non è immediata, ma si potrebbe ipotizzare che si eserciti "governo" in senso proprio laddove esista qualche forma di "Diritto proprio" (*v. infra*)...

È questa una identificazione che esclude con certezza Parrocchie e Case religiose, mentre accoglie, oltre alle Circoscrizioni ecclesiastiche, gli IVC/SVA e le loro Province, insieme ad Associazioni, Fondazioni (autonome), Monasteri *sui Iuris* ed altre realtà in qualche modo *statutarie*, proprio in ragione del principio giuridico (tradizionale) che lo Statuto crea *Ius proprium*¹⁰ e, pertanto, soggetti giuridici "*proprio Iure*". Uno *Ius proprium* ed un "essere *proprio Iure*" che creano un *nuovo ulteriore livello e struttura* di "governo", giuridicamente autonomo, diverso dalla mera personalità giuridica (pubblica o privata), che ha altri fondamenti e risponde ad altre finalità e logiche giuridiche¹¹. Un nuovo ed ulteriore livello di *governo giuridicamente autonomo* che *si frappone* formalmente tra l'Autorità ecclesiale e i fedeli o i beni appartenenti al soggetto *proprio Iure*, pur senza sospenderne la potestà immediata né sui singoli, né sul soggetto come tale (*v. infra*).

⁶ Cfr. E. MIRAGOLI, *La Visita*, 123.

⁷ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio VI: *Decretum de residentia Episcoporum et aliorum inferiorum*, in G. ALBERIGO ET ALII (edd.), *Conciliorum*, 681-683; CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIII: *Decretum de reformatione*, Can. I, in G. ALBERIGO ET ALII (edd.), *Conciliorum*, 744.

⁸ Cfr. E. MIRAGOLI, *La Visita*, 125.

⁹ Cfr. A. GARDIN, *La Visita canonica considerazioni e indicazioni pratiche*, in *Informationes SCRIS*, XXVI (2000), n. 2, 109.

¹⁰ Cfr. P. GHERRI, *Elementi di teoria e tecnica statutaria civile e canonica*, Roma, 2021, 17-42.

¹¹ Cfr. M. DEL POZZO, *L'inadeguatezza della nozione di persona giuridica*, in *Ius Ecclesiæ*, XXV (2013), 317-338.

La formalizzazione e concettualizzazione così proposta è legata alla differenza – costituzionale – che passa tra l'essere *sub auctoritate*, come Parrocchie (cfr. Can. 515 §1) e Case religiose, e l'essere *sub vigilantia*, come le Associazioni private. È *sub auctoritate* la Comunità che non possieda governo giuridicamente autonomo o che, pur possedendolo dal punto di vista funzionale (= Province religiose), sia comunque soggetta ad una “superiore direzione” (cfr. Can. 315); è *sub vigilantia* chi, invece, possieda governo proprio anche sostanziale e non solo funzionale. La conseguenza – e conferma! – sta nel fatto, indubitato, che Parroco e Superiore locale *reggono* una Comunità ecclesiale (= Parrocchia, Casa religiosa), la *guidano*, ma *non la governano*.

3.2 Governo e Comunità: gli interventi

La distinzione tra soggetti *sub auctoritate* e soggetti *proprio Iure*, permette di leggere in modi differenti l'intervento nel governo delle Comunità ecclesiali in base al fatto che esse dispongano o no di un “proprio” governo giuridicamente autonomo.

- Nel caso di *non* presenza né esercizio di governo giuridicamente autonomo della Comunità ecclesiale, occorre evidenziare che la Visita è *dovere d'Ufficio* per chi nella Chiesa sia chiamato ad esercitare “governo” nel senso proprio e pieno del termine: le c.d. Autorità o Superiori, che dir si voglia, dotate di effettiva *Iurisdictio/potestas* poiché *personaliter* titolari del governo di Comunità gerarchiche o associative; tali sono gli Ordinari e i Superiori maggiori di potestà propria. Quando costoro “fanno visita” a coloro al cui servizio il loro ministero è collocato in ragione dell'Ufficio ricoperto, in realtà, non fanno altro che *compiere ciò* che la Chiesa ha costituzionalmente pre-disposto. Solo un'assoluta carenza di consapevolezza ecclesiale può (far) percepire tale *presenza* come “ingerenza” in cose/affari *altrui*... Non è data, infatti, alcuna reale *alterità* dei fedeli rispetto al loro Pastore proprio, né dei membri di un IVC rispetto ai loro Superiori maggiori. In questo contesto, infatti, il visitante non è ‘esterno’ rispetto al visitato, poiché tale visitante, in quanto tenuto per Ufficio a garanzia, cura e responsabilità attiva, è ‘interno’ al visitato stesso; da qui la necessità indiscutibile di accogliere sia la persona che la (sua) Visita come tale.
- Nel caso, invece, di presenza ed esercizio di governo giuridicamente autonomo della Comunità ecclesiale, le cose si delineano in modo differente poiché nei c.d. *interna corporis* dei soggetti autonomi l'Autorità di governo non può ordinariamente *ingerirsi* al di fuori di quanto costitutivamente stabilito dallo *Ius proprium* che regge tali soggetti: Statuti, Costituzioni, Tavole di fondazione, Convenzioni, Contratti, ecc. *Ius proprium* che la stessa Autorità deve rispettare in ragione del principio di legalità dell'azione di governo¹². La non-alterità del visitante delineata per i soggetti *sub auctoritate* cade qui completamente delineando, anzi, la necessità di sapersi e comportarsi da “esterni”, com'è proprio dei ruoli di vigilanza¹³. L'Ordinario – salvo casi o situazioni davvero incredibili – non può “presentarsi” alla porta di un soggetto giuridicamente autonomo pretendendo di entrare e vedere... come invece potrebbe fare entrando in una chiesa parrocchiale o in una casa canonica o in un convento (per il Superiore maggiore).
- Non possono neppure essere trascurate le grandi differenze che passano tra le diverse tipologie di Comunità ecclesiali poiché anche da esse dipende, alla fine, la forma e la portata del governo esercitabile nei loro confronti. In tale ottica è necessario distinguere tra *Comunità formali/istituzionali*, come sono le Parrocchie o le Province religiose, e *Comunità sostanziali*, come sono invece le singole Case religiose; non meno significativa è la distinzione tra *Comunità temporanee/parziali*, come sono le Associazioni in genere, e *Comunità permanenti/stabili/di vita*, come sono IVC, SVA ma anche un certo numero di “Associazioni” di persone vincolate da Voti privati (cfr. Can. 1191).

4. INFORMAZIONE E RENDICONTO

Giova innanzitutto evidenziare come la traduzione giuridica più appropriata di “*rationem reddere*” (cfr. Cann. 540 §3; 636 §2; 637; 1278 §2) non sia semplicemente “rendicontare”... “dare un rendiconto” ma, molto più significativamente, “dare ragione”; si tratta, cioè, di esporre e motivare *cosa* si è fatto: il *perché* e il *come*. “Tracciabilità” e “trasparenza”, infatti, non passano (solo) attraverso i numeri, né hanno in essi (soltanto) la loro miglior espressione¹⁴.

¹² Cfr. G. DELLAVITE, *Munus pascendi: autorità e autorevolezza. Leadership e tutela dei diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un Atto amministrativo*, Roma, 2007, 21; 24.

¹³ Cfr. P. GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Attività codiciale*, Milano, 2021, 161.

¹⁴ Cfr. P. GHERRI, *Elementi prudenziali di vigilanza canonica sulla gestione degli Enti religiosi*, in *Monitor Ecclesiasticus*, n.s. CXXXII (2017), n. 1, 219-236.

4.1 Informazione e governo

Il tema dell'informazione, oggi, non può essere trattato senza un doveroso riferimento all'ormai onnipresente e compulsiva “*accountability*”¹⁵; dovendosi tuttavia precisare in questo contesto canonistico come, in realtà, essa sia nata non per “rendere conto” istituzionalmente (= *ex Lege*) a qualcuno specificamente (= l'Autorità di governo) ma per guadagnarsi credibilità/accreditamento in modo generico... sostanzialmente e primariamente per legittimare e supportare il proprio chiedere denaro a terzi.

Al contrario, *ad intra Ecclesiae* è necessario porsi in termini di “corresponsabilità”, evidenziando come la logica di fondo e le dinamiche operative dell'*accountability* e della corresponsabilità siano radicalmente diverse e non reciprocamente interscambiabili.

In tema di informazione pare utile evidenziare anche la sostanziale differenza che corre tra (1) informazione *acquisita* e (2) informazione *da acquisire* e, in questa prospettiva, la differenza tra (1) raccolta *diretta* (= Visita) e (2) raccolta *indiretta* (= resoconto/relazione/*rapport/report*) di tali informazioni.

Come già detto: la Visita serve per “rendersi conto” – *personaliter et de visu* – di come stiano le cose in un determinato luogo, in un determinato tempo, in una determinata situazione¹⁶.

4.2 Resoconti e governo

Vista l'insufficienza della *sola* informazione diretta (= *Visita*) al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie ad un efficace governo delle Comunità ecclesiali, è necessario ricorrere anche a strumenti di *informazione indiretta* che, ordinariamente, si realizza attraverso la *consegna* di Resoconti/Relazioni (*rapport/report*).

Anche questi strumenti informativi, come già le Visite, possono essere *ordinari*, poiché periodici (cfr. Can. 1278 §1), oppure *straordinari*, poiché approntati e forniti su espressa richiesta dell'Autorità.

In proposito possono risultare utili alcune considerazioni sul rapporto tra informazione indiretta e governo ecclesiale.

- Un primo elemento da considerare è la *natura attiva* di Resoconti e Relazioni poiché, a differenza della Visita che è svolta da altri, Resoconti e Relazioni hanno come ‘autore’ la Comunità stessa che li mette a disposizione.
- Un secondo elemento significativo riguarda la *periodicità* di questi Resoconti/Relazioni, spesso ancorata alla Visita ordinaria periodica. Alla periodicità fanno riferimento i veri e propri “Rendiconti” (o Bilanci) che annualmente il Can. 1287 §1 stabilisce vadano consegnati all'Ordinario da parte di tutte le persone giuridiche soggette alla sua vigilanza.

4.3 Visite, informazioni e compliance

Tra le dinamiche connesse alla Visita e alle informazioni raccolte si pone connaturalmente, anche in ambito canonico; quella che oggi prende il nome di “*compliance*”¹⁷, nel senso di adempimento autoritativamente sollecitato di doveri e prescrizioni, soprattutto legali, che coinvolge in modo positivo e collaborativo il soggetto, rendendolo “partecipe” dell'attività giuridica dell'Autorità.

5. PROBLEMI E SUGGERIMENTI

Senza attardarsi ad elencare *chi* possa visitare *chi* o *cosa*, questione facilmente riscontrabile già a partire dai pochi Canonici codiciali che reggono la materia¹⁸, si cercherà invece di illustrare in questa sede alcune problematiche più consolidate che non emergenti, in materia di Visite canoniche.

¹⁵ Cfr. “Accountability”, in *Dizionario di Economia e Finanza* (URL: < [¹⁶ Cfr. A. GARDIN, *La Visita*, 110.](https://www.treccani.it/enciclopedia/accountability_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/>, al 22/11/2025).</p></div><div data-bbox=)

¹⁷ Cfr. G. CORSO – M. DE BENEDETTO – N. RANGONE, *Diritto amministrativo effettivo. Una introduzione*, Bologna, 2022, 104.

¹⁸ Cfr. J. LANDETE CASAS, “Visita canónica”, 934; J. HIRNSPERGER, “Visita”, 831-832.

5.1 Indizione della Visita

Un primo gruppo di problemi è connesso alla *indizione* della Visita, intesa come specifico atto di formalizzazione da parte dell’Autorità di governo del suo intraprendersi nei confronti della Comunità visitata.

Concretamente si tratta di comprendere *se* la Visita debba essere indetta oppure no in modo formale: quali sarebbero, infatti, le conseguenze di una Visita ipoteticamente “invalida”, oppure del tutto inefficace, poiché non correttamente “indetta”?

In proposito non sembrano esistere alternative a quanto già rilevato in termini di *immediatezza della potestà* di governo dei Vescovi diocesani (cfr. Can. 134 §3) e dei Superiori maggiori e dei Visitatori capitolari degli IVC/SVA entro la loro competenza (= *semper et ubique*). Universale ed immediata è, invece, la potestà pontificia, sebbene non altrettanto quella “apostolica”.

Di conseguenza: (1) qualunque Visita, (2) a chiunque, (3) in qualunque modalità, (4) con o senza preavviso o formale indizione, è sempre lecita e legittima e “valida” se condotta dal Papa, dal Vescovo diocesano o dal suo Vicario generale, dal Superiore maggiore o dal suo Vicario, dal Visitatore capitolare, o da un loro Delegato speciale *ad actum*. Trattandosi, infatti, di *esercizio ordinario di governo* non esistono limiti formali alla sua realizzazione, senza che la formale indizione possa apportare nulla in proposito, poiché si tratta di un *atto immediato* di governo “a KM 0”; elemento che esclude a priori qualsiasi forma di opposizione, resistenza o ricorso nei confronti della “attività” stessa, non assimilabile in nulla ad un “atto amministrativo” genericamente inteso (cfr. Can. 1732) e dovendosi pure escludere che essa possa costituire di principio “gravame” per i visitati (cfr. Can. 1737).

Ne deriva la strutturale inammissibilità di eventuali *Remonstraciones* e, tanto più, Ricorsi amministrativi – gerarchici o no – contro l’indizione di Visita canonica – o la sua assenza – da parte di chi ne abbia l’effettiva competenza.

Tematica complementare all’indizione della Visita è quella che riguarda la sua *formale conclusione* con la quale si certifichi la *cessazione* della presenza del Visitatore/visitante all’interno della Comunità e della sua vita ordinaria. Una Comunità, infatti, non può ragionevolmente rimanere “sotto esame” *sine die*. A questo livello non può ragionevolmente essere ignorato l’*incommodum* che ogni Visita genera per il visitato; un *incommodum* che, quando ingiustificatamente protratto, potrebbe delineare un vero e proprio *abuso* da parte del Visitatore/visitante.

5.2 Liceità della Visita, accessi e riservatezza

Il vero problema a cui dare attenzione critica non è, però: se la Visita *non indetta* sia o no *valida* nel proprio esito (v. *supra*), ma: *quali* Visite siano *lecite* alla propria origine, al fine di sapere *se* la Comunità visitata sia o no effettivamente tenuta all’accoglienza del Visitatore/visitante (v. *supra*). Questo, però, trasforma quasi necessariamente il tema della liceità della Visita da questione di Diritto a questione di fatto, finendo per coincidere con l’*accesso fisico* a luoghi e persone (v. *infra*), innescando in tal modo problematiche extra-canoniche praticamente invalicabili.

Si è già detto che alla Visita come tale da parte di chi ne abbia la competenza o la facoltà non ci si può né sottrarre né opporre (cfr. Can. 199, 7°). Ne deriva che la Visita, di per sé, non è osteggiabile, tranne quando sia manifestamente *ultra vires* rispetto alla competenza del Visitatore/visitante o del suo mandante. La Visita *ultra vires*, infatti, non va permessa poiché illecita (= *contra Legem*), delineando un vero abuso per *assenza di competenza*.

Alla *illiceità* della Visita, che ne motiva e giustifica la non accoglienza già *in limine*, vanno oggi connessi due ulteriori – nuovi – scenari di grande portata giuridica, soprattutto statutale, sebbene ancora oggetto di insufficienti consapevolezze canoniche: 1) la *inviolabilità del domicilio* del visitato; 2) la tutela della sua riservatezza/*privacy*, chiaramente diversa dalla “intimità” del Can. 220¹⁹. Al di là, infatti, delle affermazioni di principio e di Diritto in ambito canonico, l’Autorità di governo ecclesiale non ha la possibilità – diverso da potestà/facoltà – effettiva di “visitare” *chiunque* e *ovunque*, tra i soggetti affidati alla sua competenza territoriale o personale, *contro la volontà* dei visitati. È infatti necessario dubitare che il Vescovo possa davvero *pretendere* di entrare in casa di chiunque tra i fedeli laici canonicamente domiciliati nella sua

¹⁹ Cfr. A. SOLFERINO, “Intimidad [derecho a la]”, in *DGDC*, IV, 773-774.

Diocesi (cfr. Cann. 102 e 103), mentre lo stesso non parrebbe potersi escludere per i chierici, almeno rispetto all'Ordinario di Incardinazione. In quali circostanze, nondimeno, il Superiore maggiore potrebbe entrare lecitamente in modo autonomo nella cella/camera di chiunque dei membri dell'IVC/SVA ascritti alla sua Provincia, casomai in sua assenza?

5.3 Svolgimento della Visita

Anche per quanto concerne lo svolgimento della Visita, vanno considerate alcune problematiche emergenti rispetto a quelle già conosciute e, a suo modo contrastate dal Diritto da lunghi secoli.

Ciò che oggi appare maggiormente meritevole di attenzione rispetto al passato sono i diversi profili connessi ai potenziali *abusi di potere* in occasione o con l'occasione o la scusa della Visita.

- In tale prospettiva occorre innanzitutto distinguere lo *ius Visitationis* dagli *iura in Visitatione*, poiché si tratta di cose radicalmente differenti: il diritto di visitare, infatti, non conferisce automaticamente diritti e facoltà speciali al Visitatore/visitante, in modo 'implicito'. Il Visitatore/visitante possiede solo le *proprie* potestà e facoltà ordinarie o, eventualmente, delegate *ad actum*, cosicché solo Vescovi e Superiori maggiori e loro Vicari generali possano tranquillamente emettere, all'interno della Visita, tutti i Provvedimenti di governo, gli Atti amministrativi e gli eventuali Precetti previsti dal Diritto. Atti e Provvedimenti che – ad ogni effetto – sono esattamente gli stessi che potrebbero emettere in qualunque altro momento e circostanza... semplicemente durante la Visita sono assunti e intimati *in manibus et in loco* anziché a distanza, evitando la necessità di convocazione e/o di notifica. Di conseguenza: chi non possieda *specifiche facoltà* nei confronti del visitato non può emettere alcun Provvedimento di potestà esecutiva ma soltanto *rilevare* e rendere note, sia ai visitati che al proprio mandante, difformità, problematicità, condotte non corrette, inosservanze, ecc. limitandosi ad *esortare fraternamente* ad una pronta auto-correzione (=compliance).
- Vanno poi considerati i diversi livelli di *penetratività* della Visita che ne condizionano le modalità e la durata. Se, infatti, per una chiesa bastano poche ore, per un convento o un monastero serve più tempo, mentre per un intero Istituto o un'Associazione possono richiedersi anche mesi²⁰. Nondimeno, se il *focus* è sulla Comunità, sarà inevitabile ascoltare adeguatamente ciascuno, forse addirittura più volte²¹.
- Per quanto riguarda poi i costi che la Visita può generare, soprattutto per le Visite straordinarie, essi possono anche dipendere dalla necessità di coinvolgere specifiche competenze non necessariamente presenti sul territorio del visitato, come pure esigere peculiari indagini o verifiche (anche tecniche) finendo per generare costi a volte sproporzionati sia in riferimento alle informazioni effettivamente necessarie nella loro acquisizione, sia all'effettiva capacità economica del visitato; ciò soprattutto quando l'oggetto di più approfondita indagine si delinea come *parziale* rispetto al quadro più ampio di verifica necessaria.
- Non risulta trascurabile neppure lo 'stile' del Visitatore/visitante, soprattutto dal punto di vista relazionale, sia nei confronti dei singoli che delle Comunità come tali. Trattasi di una problematica che negli ultimi anni sta assumendo una portata significativa innanzi alle ricorrenti e ripetute accuse da parte dei visitati nei confronti dei Visitatori/visitanti di atteggiamenti inadeguati, soprattutto all'interno della vita consacrata o di forme di vita comune, con frequenti rimandi a concetti quali *abuso spirituale, abuso psicologico, abuso morale...*
- Problematico risulta a volte anche l'atteggiamento del Visitatore/visitante verso la Comunità come tale; non sono rari, infatti, i casi nei quali, mentre durante la Visita egli abbia assunto un atteggiamento dimesso, conciliativo, familiare, lasciando intendere – se non anche affermando espressamente – la propria soddisfazione per l'andamento della Visita stessa e la positività del clima e dei suoi risultati, in realtà la sua Relazione finale e i Provvedimenti conseguenti – suoi o di altri – risultino di tutt'altra natura e portata destando non poco sconcerto tra i visitati, che difficilmente si sottraggono al sospetto di essere stati strumentalizzati o ingannati.

5.4 Esiti della Visita

Quanto già detto sulla non possibile opposizione alla Visita nella sua intrapresa ed esecuzione, non vale invece per i suoi *esiti finali*.

²⁰ Come, p.es., accaduto con la Visita apostolica alla Comunità monastica di Bose dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (un mese intero).

²¹ Cfr. A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La Visita*, 42.

- Per quanto riguarda la *Relazione finale*, le “informazioni” che si presentano come acquisite mediante la Visita sono *contestabili* quanto ai loro contenuti, ma *non* tecnicamente *ricorribili*. È, cioè, possibile contraddire (= *animadvertere*) informazioni, presupposti, valutazioni, fissate nella Relazione finale segnalando l’incompletezza, la non correttezza, la reticenza, la tendenziosità, il pregiudizio, fino alla non veridicità (= falso ideologico) di quanto fissato nel testo stesso. Si colloca in questo contesto anche l’eventuale *ricusazione del Visitatore* e la richiesta, questa volta da parte della Comunità, o della sua sostituzione, oppure che venga effettuata una nuova Visita per verificare e certificare – questa volta con reale cognizione di causa ed in modo ‘condiviso’ – il reale stato delle cose.

- Per quanto riguarda i *Provvedimenti* assunti all’interno della Visita, non pare esistano limitazioni specifiche rispetto a quanto previsto dai Cann. 1732-1739 per gli Atti di governo “gravosi”. È questa una situazione particolarmente delicata poiché, quando le Visite siano non solo ‘straordinarie’ ma assumano pure connotazioni espressamente ‘ispettive’ e correttive, facilmente i loro esiti finiscono per evidenziare elementi di problematicità ai quali risulta necessario porre rimedio, sia con interventi indirizzati alla Comunità come tale, che a singoli suoi membri, suscitandone resistenze ed opposizioni²². In tal genere di situazioni capita che qualche Provvedimento sia assunto non sempre con serenità e, soprattutto, *proporzione* ed *equità*, aprendo una consequenziale dinamica di resistenze ed opposizioni, fino anche alla contestazione diretta ed al ricorso contro i Provvedimenti, anche interessando e coinvolgendo Autorità di governo esecutivo “superiori” rispetto al visitante.

5.5 Visita canonica e Commissariamento

L’ultimo polo di attenzione critica delle presenti riflessioni si fissa sulla necessaria differenza che esiste – e deve essere fatta valere – tra Visita canonica e Commissariamento; differenza spesso non percepita da parte dell’Autorità che intraprende l’una o l’altro come se si trattasse della stessa cosa. In proposito vanno evidenziati due elementi essenziali: (1) sia la Visita che il Commissariamento sono *attività dirette* di governo; (2) il Commissariamento, tuttavia, non costituisce *supplenza* del governo ma sua *sostituzione* vera e propria²³.

- L’aver distinto i soggetti comunitari canonici *sub auctoritate* da quelli *sub vigilantia* permette di affermare che soltanto i soggetti comunitari *sub auctoritate* possono essere commissariati²⁴. Se ciò vale senza dubbi per le Comunità ecclesiali che abbiano lo *status* di persone giuridiche pubbliche, resta invece aperta la questione per i soggetti privati²⁵ che, infatti, vanno ulteriormente distinti in base all’ottenimento o meno della *personalità giuridica* canonica. In tale prospettiva il criterio indiretto espresso dalla Segnatura Apostolica risulta chiaro: l’Autorità che ha eretto un soggetto giuridico, poiché lo può anche sopprimere, a maggior ragione, può commissariarlo, trattandosi di un intervento meno penetrante²⁶ e soltanto temporaneo²⁷; ciò tuttavia – lo si deve riconoscere – vale solo per le Associazioni che abbiano “ottenuto” la personalità giuridica.

- Elemento costitutivo del Commissariamento è la *sospensione* del governo e la sua *sostituzione* con persona a ciò espressamente designata²⁸: il Commissario, che reggerà il soggetto comunitario in ragione e secondo il mandato dell’Autorità disponente, fino al momento in cui sarà possibile restituire al proprio regime ordinario le dinamiche di governo, realizzando così una forma straordinaria di affidamento del governo di una persona giuridica (pubblica) canonica.

Si colloca in queste caratteristiche intrinseche del Commissariamento una delle sue differenze radicali ed insuperabili rispetto alla Visita: il Commissario governa direttamente la persona giuridica, mentre i Visitatori – se e per quanto a ciò

²² Cfr. A. GARDIN, *La Visita*, 120.

²³ Cfr. M. BILLERI, *Conflitti tra Associazioni private dei fedeli e Autorità ecclesiastica. Uno studio sulla tensione tra autonomia e legittima vigilanza*, Coll. *Tesi Gregoriana. Diritto canonico*, n. 122, Roma, 2022, 267.

²⁴ Cfr. L. NAVARRO, *Respeto y promoción de la iniciativa de las comunidades carismáticas*, in *Ius Canonicum*, LXIV (2024), 629. L’articolo, qui citato solo su punti specifici d’interesse, nella sua parte finale illustra alcune vicende complesse che hanno visto interventi di vario tipo, natura ed indirizzo da parte della Sede Apostolica, facendo variamente tesoro del prezioso lavoro di ricerca e riflessione recentemente proposto dal già citato Billeri (cfr. M. BILLERI, *Conflitti*), al quale si rimanda per le singole vicende.

²⁵ Cfr. L. NAVARRO, *Respeto*, 628-629; A. JIMÉNEZ ECHAVE, *Le misure straordinarie nel governo degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica*, in A. IACCARINO (cur.), *Governare nella Chiesa. Presupposti giuridici per il buon governo*, Città del Vaticano, 2023, 91.

²⁶ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum 18 iunii 2009, Prot. N. 41422/08 CA Conchen. Designationis Commissarii et cessationis ab Officio*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LXVI (2009), 725-730.

²⁷ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum 25 maii 2012, Prot. n. 45703/11 CA Nominationis Commissariæ Apostolicæ*, in *Ius Communionis*, IV (2016), 119.

²⁸ Cfr. L. NAVARRO, *Respeto*, 627.

abilitati – possono eventualmente adottare singoli e specifici Provvedimenti di governo esecutivo, *affiancandosi* al governo.

© Paolo Gherri